



Università Telematica  
**GIUSTINO FORTUNATO**

# **Regolamento interno recante la disciplina dei professori a contratto**

*(Decreto Rettorale n.39 del 12 dicembre 2008)*

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Tipologia degli insegnamenti .....	3
Art. 3 - Requisiti.....	3
Art. 4 - Incompatibilità .....	4
Art. 5 - Selezione dei candidati.....	4
Art. 6 - Bando di selezione .....	4
Art. 7 -Domanda di partecipazione .....	4
Art. 8 - Procedura di valutazione comparativa .....	5
Art. 9 - Oggetto e Stipula del contratto .....	5
Art. 10 - Durata e rinnovo dei contratti.....	5
Art. 11 - Retribuzione.....	5
Art. 12 - Diritti e doveri dei professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale.....	6
Art. 13 - Risoluzione per inadempimento .....	6
Art. 14 - Norme di salvaguardia.....	6

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell'Università Telematica non statale “Giustino Fortunato” di seguito denominata “Università”, aventi ad oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi di cui all'art. 2, nonché le modalità di partecipazione dei professori a contratto agli organi accademici collegiali e i casi d'incompatibilità con l'attività didattica.

### **Art. 2 - Tipologia degli insegnamenti**

L'ateneo, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, o con fondi aggiuntivi derivanti dall'esterno, determina, in sede di programmazione didattica annuale ovvero per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, i contratti di diritto privato da stipulare, aventi ad oggetto:

- a) gli insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e corsi di Dottorato, necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa;
- b) lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

### **Art. 3 - Requisiti**

Gli incarichi di cui al presente Regolamento devono essere affidati:

- a Docenti e Ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
- a Professori di ruolo e Ricercatori presso Università Statali e non Statali, in attuazione della disposizione normativa di cui all'art. 29 del D.P.R. 382/1980.

Possono essere attribuite le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad Enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate convenzioni. In tal caso l'individuazione dell'esperto che svolgerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, valutati secondo le procedure del presente Regolamento.

#### **Art. 4 - Incompatibilità**

Non possono essere stipulati contratti con i soggetti che si trovano in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

#### **Art. 5 - Selezione dei candidati**

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure i cui agli articoli successivi, le Facoltà possono conferire un incarico di insegnamento in corsi ufficiali o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione.

#### **Art. 6 - Bando di selezione**

Ciascuna procedura di valutazione comparativa si apre mediante emanazione, da parte del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, di un bando, nel quale sono indicati, oltre le attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che devono essere in possesso dei candidati.

Il bando di selezione deve espressamente prevedere i seguenti requisiti:

- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- b) i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previste (sessioni on line, sessioni registrate, ecc);
- c) il compenso lordo da attribuire;
- d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando;
- e) le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati.

Del bando è data notizia sull'albo ufficiale dell'Università.

#### **Art. 7 - Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, è presentata al Rettore.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale ed ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile alla valutazione.

### **Art. 8 - Procedura di valutazione comparativa**

Il Senato Accademico, sulla base della preventiva valutazione comparativa dei Consigli di Facoltà, delibera la proposta di stipula del contratto, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 9 - Oggetto e Stipula del contratto**

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e fine del contratto, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività.

Qualora lo studioso od esperto contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

### **Art. 10 - Durata e rinnovo dei contratti**

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati. Il Senato Accademico può tuttavia, con propria deliberazione da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre la stipula del contratto con lo stesso docente.

### **Art. 11 - Retribuzione**

La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del professore a contratto del registro telematico delle lezioni impartite.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali. Comprende anche la quota trattenuta dall'Università per la copertura assicurativa contro gli infortuni.

## **Art. 12 - Diritti e doveri dei professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale**

I professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso d'insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche connesse al corso stesso.

Partecipano comunque alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Partecipano inoltre alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà. Possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.

Prendono parte alle sedute dei Consigli di Facoltà nei limiti fissati dai rispettivi Regolamenti, fatte salve le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

I professori a contratto presentano al Preside della Facoltà, al termine del corso, il registro telematico delle lezioni impartite e una dettagliata relazione finale sull'attività svolta.

## **Art. 13 - Risoluzione per inadempimento**

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 14 - Norme di salvaguardia**

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.